



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale XXX del 2013, proposto da:

XXXXXX XXXXXX, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Galletti e Marco Di Giuseppe, domiciliato *ex lege* presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;

***contro***

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

***nei confronti di***

XXXXXX XXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Granati, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sebastiano Rosso in Genova, via della Libertà, 4/5;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento del CFS del 15/2/2013, comunicato in data 8/3/2013, con il quale è stata rigettata l'istanza di trasferimento *ex art. 42 bis* del d.lgs. n. 151/2001 depositata in data 8/1/2013;

dell'ignoto provvedimento con cui l'agente XXXXX XXXXXX è stato trasferito presso il CTA di XXXXXX a far data dal 1/4/2013;

di ogni atto o provvedimento antecedente o consequenziale, comunque connesso con l'atto impugnato e lesivo dell'interesse del ricorrente all'ottenimento del distacco temporaneo presso una delle sedi indicate nell'istanza, ivi inclusi, ove occorra, gli ignoti provvedimenti di trasferimento eseguiti posteriormente alla data del 8/1/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del controinteressato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che, in relazione alla temporaneità del beneficio richiesto, si appalesa il carattere di irreparabilità del pregiudizio lamentato dal ricorrente.

**Ritenuto che l'interesse azionato dal ricorrente possa essere tutelato, senza pregiudizio per le ragioni del controinteressato, stabilendo che l'Amministrazione resistente ne disponga la provvisoria assegnazione, fino**

**all'udienza di merito, presso una delle sedi di servizio ubicate nella provincia di residenza del coniuge.**

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare in epigrafe, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.**

Fissa la discussione nel merito del ricorso alla pubblica udienza del 17 ottobre 2013.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)